

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ruolo ordinario e ruolo ufficiali medici di polizia » (2117):

PRESIDENTE	Pag. 584, 589
ABENANTE	585, 588
BARRA	588, 589
BRANCA	586
DE MATTEIS, relatore alla Commissione	584, 589
LANFRÈ	585
LA PENNA, sottosegretario di Stato per l'interno	585, 587
MAFFIOLETTI	586, 587, 588
MURMURA	587

Discussione e approvazione con modificazioni (1):

« Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo » (2181):	
PRESIDENTE	Pag. 589, 591, 593 e <i>passim</i>
ABENANTE	590, 594, 595
BARRA	594
BRANCA	593
DE MATTEIS, f.f. relatore alla Commissione	589
	590, 593
LANFRÈ	590, 591, 592 e <i>passim</i>
LA PENNA, sottosegretario di Stato per l'interno	589, 590, 591 e <i>passim</i>
MAFFIOLETTI	590, 591, 594 e <i>passim</i>
MURMURA	592, 594, 595
TREU	595

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo ».

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

T R E U , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ruolo ordinario e ruolo ufficiali medici di polizia » (2117)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ruolo ordinario e ruolo ufficiali medici di polizia ».

Invito il senatore De Matteis a riferire sul disegno di legge.

D E M A T T E I S , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, con legge 9 giugno 1964, n. 405, venne istituita l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Con detta istituzione, mentre da un lato gli ufficiali del Corpo raggiunsero una maggiore qualificazione professionale, dall'altro non si raggiunge lo scopo di coprire tutte le vacanze nell'organico degli ufficiali subalterni, determinando così l'attuale grave deficienza di inquadramento delle unità minori. Il problema è poi diventato più assillante da quando, per agevolare la carriera di taluni ufficiali in particolari situazioni, è stato creato un ruolo separato e limitato, poiché questa provvidenza, se da un lato ha consentito di sbloccare la carriera di 315 ufficiali inferiori, dall'altro ha inciso sulla dotazione organica degli ufficiali subalterni effettivi in quanto da tale organico, che è di 450 unità, viene tratto il personale dell'intero ruolo separato. Per tali motivi il Corpo, il cui organico è ora di 78.450 unità, può disporre di fatto soltanto di 125 ufficiali subalterni, compresi i sottotenenti frequentatori dell'Accademia.

Si pone dunque l'esigenza di proporre per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il reclutamento di ufficiali di complemento i quali, tra l'altro, renderanno possibile sollevare dagli incarichi meno impegnativi gli ufficiali in servizio permanente i quali, a loro volta, per aver frequentato l'Accademia per quattro anni, meglio possono essere utilizzati in preminent compiti di istituto.

Analoghe considerazioni possono valere per la situazione riguardante gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ruolo ufficiali medici di polizia; l'impiego di ufficiali di complemento, infatti, colmando la persistente carenza di personale medico del servizio permanente effettivo, renderà possibile l'auspicata e necessaria evoluzione delle attribuzioni e delle attività del servizio sanitario in rapporto al progredire dei gradi ed eviterà che ufficiali di grado superiore debbano esercitare funzioni del grado inferiore, a detimento del servizio.

È stato dunque predisposto dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, il disegno di legge in discussione, col quale si dettano norme per il reclutamento, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali medici di polizia di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e si stabilisce che detti ufficiali vengano reclutati tra i giovani che abbiano seguito, con esito favorevole, appositi corsi di istruzione di cinque mesi presso l'Accademia del Corpo conseguendo, a corsi ultimati, la nomina a sottotenente.

Poichè il reclutamento è contenuto nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, ciò non comporterebbe maggiori spese, per cui la copertura finanziaria del provvedimento avverrà mediante i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Dopo quanto brevemente esposto, onorevoli senatori, concludo esprimendo il mio avviso favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore De Matteis per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

L A N F R È. Onorevole Presidente, in ordine al disegno di legge in discussione mi pare che vi sia da fare, preliminarmente, una osservazione circa una disparità di trattamento, in riferimento al grado raggiungibile, tra gli ufficiali di complemento delle Forze armate ed il personale di cui trattasi. Infatti, mentre i primi possono raggiungere il grado di tenente colonnello, gli ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi quelli del ruolo ufficiali medici di polizia, possono conseguire l'avanzamento soltanto fino al grado di capitano.

Non vorrei che, in proposito, potesse essere sollevata qualche eccezione di carattere costituzionale.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice che, con l'articolo 8, viene assicurata agli interessati una certa progressione di carriera nella posizione di congedo, come è previsto per le Forze armate dello Stato.

L A N F R È. È proprio questo il punto! Gli ufficiali di complemento delle Forze armate raggiungono il grado di tenente colonnello, mentre quelli di cui trattasi potrebbero raggiungere soltanto quello di capitano.

A B E N A N T E . Desidero dire, onorevole Presidente, che ho qualche perplessità in merito alle norme in discussione, perplessità che sottopongo al vaglio della Commissione.

In occasione di tutti i dibattiti sulla situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza abbiamo sempre unanimemente sostenuto la necessità della massima specializzazione di questo personale e dell'adeguamento delle loro funzioni al mutato corso ed alle diverse necessità della nostra società. Abbiamo tutti sempre convenuto, inoltre, che si sarebbe dovuto parlare di «adeguamento» non tanto in termini numerici, di uomini, quanto di addestramento e di specializzazione, in termini cioè di una sempre maggiore qualificazione delle capacità professionali. Mi sembra inutile, in proposito, ri-

cordare gli ultimi incresciosi episodi che ancora una volta hanno dimostrato la fondatezza di tale impostazione.

Si afferma che in seno al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si avverte una forte carenza di ufficiali subalterni. Su questo non posso che convenire; ma nel momento in cui ci si propone di istituire una struttura di addestramento diversa da quella dell'Accademia del Corpo, io ritengo che noi non imbocchiamo la strada della specializzazione, della qualificazione, bensì quella della dequalificazione. Potranno infatti partecipare al corso di cui trattasi non il maresciallo, l'agente o il sergente che, avendo i titoli di studio richiesti o disponendo già di una certa esperienza in questo settore tendono a specializzarsi maggiormente, bensì i giovani che aspirino a divenire ufficiali di complemento.

Altra considerazione: noi parliamo di ufficiali di complemento ma dimentichiamo le difficoltà cui siamo andati incontro, e che abbiamo dovuto poi risolvere a mezzo di provvedimenti particolari, nel caso degli ufficiali di complemento delle Forze armate, richiamati o trattenuti alle armi. Non ritenete voi, onorevoli colleghi, che noi ci verremmo a trovare in una medesima situazione anche nei confronti degli ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza?

Infine, vorrei che la Commissione si penetrasse dello stato d'animo in cui verranno a trovarsi quei giovani i quali hanno creduto nell'arruolamento nella Pubblica sicurezza, che frequentano l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che dura ben quattro anni e che potrebbero vedersi sopravanzare da quanti frequenterranno invece un corso della durata di cinque mesi.

Sulla base della nostra esperienza in questi particolari settori della vita pubblica io ritengo dunque, e credo a ragione, che la normativa proposta susciti molte perplessità, perplessità che è necessario fugare dopo un meditato esame della questione.

Per tali motivi ritengo utile chiedere un breve rinvio del seguito della discussione in modo che si possa riaprire un dibattito sulla scorta di proposte che non dequalifichino e

1^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

non pongano psicologicamente a disagio tutti quei giovani che frequentano l'Accademia del Corpo per divenire ufficiali effettivi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

M A F F I O L E T T I . Ho anch'io forti perplessità, nonchè riserve di natura generale e politica, in ordine al provvedimento in discussione, il quale introdurrebbe nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la categoria degli ufficiali di complemento, propria delle Forze armate.

Orbene, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è per sua natura permanente, non elastico, e mi sembra dunque che si vorrebbe qui introdurre un elemento di novità che striderebbe con questa impostazione, senza contare che, nello stesso tempo, si tenderebbe ad ampliare una struttura militaresca della pubblica sicurezza che più volte abbiamo criticato in quanto l'abbiamo ritenuta inidonea per un efficace impiego del Corpo nella lotta contro i fenomeni delinquenziali.

Quindi, in questo senso, i difetti che vengono denunciati anche nella relazione sono da ascriversi al fatto che questa strutturazione militare non solo non risponde alle esigenze del Paese, ma non suscita più neppure le vocazioni.

Recentemente ci siamo preoccupati, a proposito delle scuole di polizia, di qualificare i programmi, di puntare sulla specializzazione; ebbene, con questo disegno di legge siamo tornati al minimalismo per quanto riguarda l'addestramento professionale. Per altro, questi ufficiali di complemento assumerebbero la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e di ufficiali di pubblica sicurezza con tutti gli interrogativi che un punto di arrivo del genere pone. In più vi è la discriminazione accennata, per cui noi non creiamo degli ufficiali, ma una sottocATEGORIA che può arrivare fino al grado di capitano e che viene poi collocata in congedo.

Allora ci chiediamo se tutto questo risponda alle esigenze ed alle linee della relazione svolta dal ministro Gui dinanzi alla Camera dei deputati sullo stato dell'ordine pubblico. Si dice che questi ufficiali di complemento potrebbero essere trattenuti per un periodo non superiore ad un anno; ma tutti sap-

piamo che nessuno potrà vietare le raffermate ulteriori, tanto più che il provvedimento si giustifica con la previsione di ripetute raffermate. Vedrei con più tranquillità, semmai, una soluzione di questo tipo limitata all'articolo 2, cioè all'arruolamento degli ufficiali medici; ma per il resto, io aggiungo alle obiezioni sollevate dal senatore Abe-nante le mie osservazioni relative ad una impostazione che non mi sembra chiara e accettabile. Pertanto, oltre ad un maggiore approfondimento delle questioni che il disegno di legge pone, io proporrei anche di esaminare l'ipotesi di stralciare l'articolo 2, limitando eventualmente la portata del provvedimento al reclutamento degli ufficiali medici.

B R A N C A . Sono d'accordo con chi mi ha preceduto nel rilevare che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è un corpo militarizzato; e si tratta di una forma ibrida di militarizzazione, perchè al vertice non c'è un comandante militare, ma un prefetto o un alto funzionario, per cui tutte le correnti di pensiero che si occupano di questi problemi chiedono che si mettano le mani per una revisione dell'ordinamento di tale Corpo.

Se qui si creano, accanto agli ufficiali effettivi, anche degli ufficiali di complemento, si viene ad accentuare l'ordinamento tradizionale che appunto è tanto discusso, con argomentazioni che vengono da tutte le parti. Ma c'è un altro punto che mi preoccupa, perchè si dice che questi ufficiali assumerebbero le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria e di ufficiali di pubblica sicurezza; quindi, quanto di più delicato si possa concepire nell'ambito di questo ramo dell'Amministrazione dello Stato. Nella relazione, per altro, si precisa che gli ufficiali di complemento renderebbero possibile sollevare da incarichi meno impegnativi gli ufficiali in servizio permanente, i quali, per aver frequentato l'Accademia per quattro anni, meglio possono essere utilizzati in compiti di istituto e di specializzazione: come se svolgere compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sulle piazze fosse meno delicato che svolgere compiti di istituto nell'ufficio. Al contrario, credo che sia molto

1^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

più delicata la funzione che verrebbe affidata agli ufficiali di complemento rispetto all'altra che, invece, verrebbe affidata agli ufficiali di carriera.

Per queste considerazioni, proporrei anch'io di approfondire il problema e di cercare una soluzione diversa. Per quanto riguarda gli ufficiali medici, sono d'accordo con quanto ha detto il collega Maffioletti.

M U R M U R A. A me sembra che con il presente disegno di legge il Governo voglia sanare una carente di ufficiali di pubblica sicurezza, introducendo indiscutibilmente un sistema che si presta a molte critiche, anche se la carente di personale sollecita la fantasia a trovare gli strumenti per arruolare altre persone.

Bisognerebbe forse considerare gli ufficiali che escono dal corso quadriennale dell'Accademia, vedere quanti sono gli idonei e in ogni caso chiedersi: se vi sono vincitori ed idonei, perché non utilizzare anche gli idonei oltre ai vincitori per coprire le carenze? Almeno non si creerebbe una situazione di disfavore nei confronti di questa categoria!

Queste sono considerazioni che scaturiscono a prima vista, da una visione non approfondata del problema, per cui il rinvio per una pausa di meditazione — come si usa dire — potrebbe essere utile.

L A P E N N A, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono state fatte due osservazioni fondamentali: la prima è che proprio nel momento in cui è in discussione la caratterizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e quindi si vogliono introdurre alcune modifiche, si crea un istituto nuovo. Vorrei dire a questo proposito che, nel momento in cui il Parlamento avrà dato un diverso carattere al Corpo, le disposizioni che concernono gli ufficiali effettivi potranno naturalmente essere estese anche a questo personale. Quindi, l'osservazione fatta non dovrebbe essere limitativa o d'impeditimento all'ulteriore corso del disegno di legge.

La seconda osservazione investe la natura di questo istituto degli ufficiali di complemento e la maniera in cui esso verrebbe ad essere inquadrato nella realtà del Corpo.

Vorrei far presente che le vacanze d'organico sono determinate proprio dalla severità, dal rigore con cui si effettua l'arruolamento di coloro che debbono essere ammessi alla Accademia di polizia. Si tratta di un corso quadriennale per un personale altamente specializzato per i compiti delicatissimi che gli vengono assegnati. Quindi, è la selezione stessa che crea queste vacanze, non consentendo di soddisfare tutte le esigenze. Allora si è pensato di istituire il ruolo degli ufficiali di complemento; praticamente, il giovane che, prima ancora di assolvere al servizio militare di leva, viene arruolato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza attraverso un corso che non dovrebbe essere superiore a cinque mesi e non inferiore a tre mesi, va ad assolvere un servizio della durata intorno ai dieci mesi e deve essere adibito a compiti tali da sollevare da incarichi meno impegnativi gli ufficiali in servizio permanente. Questo personale può essere anche impiegato, in momenti eccezionali, nel servizio di ordine pubblico...

M A F F I O L E T T I. Se gli allievi delle scuole sono impiegati nel servizio di ordine pubblico, a maggior ragione lo saranno costoro. La norma, diciamo, sarà l'impiego nel servizio di ordine pubblico.

L A P E N N A, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma ci sono altri compiti all'interno del Corpo per i quali possono essere utilizzati!

M A F F I O L E T T I. Ma lei sa benissimo che gli allievi delle scuole di polizia di norma vengono impiegati nel servizio di ordine pubblico. Il sessanta per cento delle ore lavorative di una guardia di pubblica sicurezza è impegnato nel servizio di ordine pubblico.

L A P E N N A, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'impiego di questo personale nel servizio di ordine pubblico durante la frequenza della scuola è certo deplorevole; ma quando si presenta la necessità di reperire tutte le forze disponibili, vorrei sapere se dobbiamo ricorrere all'Esercito o se non

sia preferibile utilizzare questi allievi che stanno ricevendo almeno una particolare istruzione. Credo che nessuno abbia il desiderio di distogliere queste unità dalla scuola, ma vi sono stati di emergenza ai quali bisogna far fronte!

Ora, la *ratio* del disegno di legge sta proprio nel fatto che, senza coprire i posti accantonati per i provvedimenti speciali, si cerca di coprire soltanto quelli resisi vacanti perchè la selezione per l'ammissione all'Accademia è molto severa e i requisiti richiesti non è facile trovarli in tutti i candidati.

D'altra parte, se debbo esprimere un giudizio personale, direi che è preferibile arrivare ad una copertura dei posti di ruolo con questo sistema piuttosto che modificando i criteri di selezione per l'ammissione all'Accademia. Infatti, poichè l'istituto degli ufficiali di complemento varrebbe nei limiti in cui i posti non sono coperti, è augurabile che ci siano sempre più giovani provvisti dei requisiti richiesti per l'ammissione all'Accademia in modo che alla fine del corso possiamo veramente disporre di personale di alta specializzazione. Una modifica degli attuali criteri di selezione, che facilitasse l'ammissione all'Accademia, ovviamente avrebbe poi una ripercussione nello scadimento delle prestazioni del Corpo in via permanente.

Quella adottata è dunque una soluzione transitoria, perchè varrà per quel limitato numero di mesi, in cui questi giovani saranno adibiti a funzioni il più possibile meno rispondenti ai compiti fondamentali di istituto, per i quali saranno impiegati gli allievi che usciranno dall'Accademia. Ed è sempre una soluzione che non ci fa derogare ai criteri fondamentali disposti per l'ammissione all'Accademia, pur consentendoci di far fronte ad una situazione di emergenza.

Quindi, io direi che questa è la *ratio* del provvedimento: temporaneamente, e sempre nei limiti delle vacanze di organico, poter arruolare, in qualità di ufficiali di complemento, giovani che non hanno assolto il servizio militare, che vanno a fare un corso di cinque mesi, che possono essere disponibili a questo scopo. Certo, sono sempre meglio questi giovani, che avrebbero una qualche preparazione, e non altro personale che po-

trebbe, in casi eccezionali, essere prelevato da altri settori privi della mentalità e della preparazione occorrenti al personale di un Corpo come quello di polizia.

Quanto poi all'osservazione del senatore Lanfrè, che chiede per quali motivi non sia stata prevista, nella posizione di congedo, una progressione di carriera di questi ufficiali, identica a quella degli ufficiali delle Forze armate, probabilmente la ragione è proprio questa: occorre fermarli ai gradi inferiori perchè quelli superiori devono essere riservati sempre agli ufficiali provenienti dall'Accademia. Credo che proprio questa possa essere la ragione, anche se mi riservo di chiedere ulteriori notizie agli uffici.

M A F F I O L E T T I . Si potrebbe approfondire anche l'osservazione fatta dal collega Abenante. Comunque, la nostra posizione l'abbiamo chiaramente espressa ed è una obiezione di fondo alle linee generali del disegno di legge.

B A R R A . Dopo l'intervento dell'onorevole Sottosegretario, io vorrei richiamarmi ad un problema che è di carattere generale per quanto riguarda la pubblica Amministrazione.

Il disegno di legge prevede la possibilità della raffferma; noi sappiamo che uno degli aspetti più delicati della situazione degli ufficiali di complemento è costituito proprio dall'istituto della raffferma, perchè molti di questi giovani finiscono con l'inquadrarsi...

A B E N A N T E . Si pensi a quello che è accaduto e accade in Aeronautica!

B A R R A . Fino a quando mi si dice che questo sistema è sostitutivo della leva, non sorgono problemi, a mio giudizio; ma c'è la possibilità — come avviene per gli ufficiali di complemento delle Forze armate — che questi giovani vengano raffermati (sappiamo infatti quali problemi comporti la disoccupazione che esiste oggi) finendo per percorrere una specie di carriera, sia pure in una forma di avventiziato, per anni. Ad un certo momento, quando l'Amministra-

zione dovrà porli in congedo, sorgerà il problema morale di come sistemare questa gente. Un fatto del genere è accaduto per i sottotenenti di complemento dell'Aeronautica, tanto che la Commissione difesa del Senato, proprio pochi mesi fa, ha dovuto varare un provvedimento per sanare la situazione di quei militari, non gettandoli sul lastrico.

Pertanto, se questa norma deve avere la *ratio* che è stata illustrata dal Governo, allora dovremo necessariamente dire con chiarezza che questo servizio non può svolgersi che limitatamente al periodo necessario per il compimento della ferma di leva. Questa è dunque la mia perplessità, che si riferisce non all'oggi, ma a quello che potrà accadere in un futuro molto vicino, per effetto dell'istituto della raffferma.

D E M A T T E I S, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo anche io che un breve rinvio ci permetterebbe di approfondire meglio l'argomento. Però desidero rispondere fin da questo momento al senatore Barra per le preoccupazioni che ha manifestato. Se è esatto quanto egli ha detto, allora dovremmo sopprimere il ruolo degli ufficiali di complemento anche per le Forze armate.

B A R R A. Esatto! Tanto è vero che poco tempo fa, ripeto, si è dovuto fare un provvedimento per sanare la situazione di alcuni ufficiali dell'Aeronautica.

D E M A T T E I S, *relatore alla Commissione*. Però le norme del provvedimento in discussione prevedono un impiego di ufficiali di complemento limitatamente alle vacanze di organico esistenti; comunque, sono favorevole ad un rinvio, anche per poter approfondire l'ipotizzata disparità di trattamento tra gli ufficiali in congedo delle Forze armate e quelli che verrebbero a prestare servizio nel Corpo con questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Mi sembra, quindi, che la Commissione sia orientata nel

senso di un maggiore approfondimento del provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo** » (2181)

P R E S I D E N T E. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo** ».

Poichè il relatore, senatore Lepre, è assente per motivi del suo ufficio, invito il senatore De Matteis a voler riferire sul disegno di legge.

D E M A T T E I S, *f. f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, sempre per sopperire a defezioni di organico non colmate con gli ordinari reclutamenti, il Parlamento approvò la legge 18 dicembre 1973, n. 855, con la quale si riammettevano in servizio brigadieri, vice-brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il presente disegno di legge è inteso ad ampliare la legge predetta consentendo il richiamo di tutti coloro che non hanno compiuto il 35^o anno di età, ivi compresi quelli che erano stati congedati per aver contratto matrimonio non conformemente alle disposizioni di legge; inoltre, viene portato a tre anni il periodo di un anno previsto dalla legge n. 855.

Questo è, in sintesi, il provvedimento che la Commissione è chiamata ad approvare.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

L A P E N N A, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per la precisione, vengono riammessi in servizio soltanto coloro che, o

1^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

per dimissioni volontarie o per essere incapaci nelle norme regolanti il matrimonio dei militari, sono stati congedati. Poichè la normativa per il matrimonio, successivamente, è cambiata, ecco il motivo di questo disegno di legge.

Il Governo ritiene per altro necessario proporre un emendamento all'articolo 1: l'legge del 1973, infatti, concerne sia la Pubblica sicurezza che i carabinieri: doveremo estendere quindi la normativa anche ai carabinieri che, a quanto pare, sono stati dimenticati nel disegno di legge n. 2181.

A B E N A N T E . Una domanda alla quale dovrebbe rispondere il relatore o il rappresentante del Governo: questa sanatoria è prevista in astratto o in concreto? Mi spiego: abbiamo domande di riammissione inevase? E, in caso affermativo, quante sono? Non vorrei, insomma, che si andasse a fare un provvedimento per una o due persone.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Noi conosciamo soltanto le domande di coloro che ritenevano di rientrare nelle disposizioni della legge del 1973; poi ci sono tutti coloro che, o per dimissioni volontarie o perchè congedati a seguito di matrimonio contratto non conformemente alla legge, potrebbero rientrare oggi in servizio.

M A F F I O L E T T I . Sono un po' perplesso su questo disegno di legge perchè non mi rendo conto del motivo della limitazione della riammissione in servizio ai soli appuntati e guardie. Nella relazione si dice che ciò avviene « per evitare incidenze negative sulle aspettative alla promozione a sottufficiale del personale già in servizio ». Questa motivazione non convince; non ci può essere, di fronte ad esigenze di carattere generale, una limitazione preventiva della legge soltanto per non ledere aspettative alla promozione.

Un altro punto che mi rende perplesso è questo: perchè mai, se noi vogliamo legiferrare per superare una strozzatura della precedente legislazione, limitiamo a tre anni

l'efficacia della legge? Ancora: perchè è stata inserita la norma che debbono essere trascorsi due anni dal matrimonio? Se è stata abolita la normativa matrimoniiale precedente, perchè poniamo adesso questo termine di due anni?

Alle perplessità che ho manifestato, si aggiunge poi quella espressa dal senatore Abe-nante circa il numero di coloro che, con le disposizioni che andiamo ad approvare, potranno rientrare in servizio.

L A N F R È . Io debbo ancora una volta lamentare la disorganicità e, senza offesa per nessuno, lo spirito di improvvisazione con cui si trattano materie così delicate. Più volte, anche in questa Commissione, abbiamo auspicato che tutto ciò che riguarda la regolamentazione del personale e delle strutture del Ministero degli interni sia affrontato una volta per tutte e risolto con criterio unitario. Invece, si va avanti con provvedimenti contingenti e provvisori che hanno tutta l'aria dell'improvvisazione e che sono tecnicamente imperfetti. In questo caso, ad esempio, ci troviamo di fronte ad una mancanza di previdenza, che avrebbe dovuto invece essere ben presente perchè certe necessità avrebbero dovuto essere affrontate. Ora torniamo ad accorgerci di quello che già in precedenza si sapeva, creando una possibilità di soluzione che, ripeto, presenta lacune di carattere tecnico e pone interrogativi che suscitano incertezze e perplessità, come la questione dell'indennità di congedamento, che sarà versata nuovamente al verificarsi del secondo congedamento.

Quindi, il disegno di legge, come è stato rilevato anche da altri colleghi, lascia dubbi e pone quesiti inespllicabili, denotando lo stato di confusione che regna al Ministero degli interni, dove già due, tre anni fa si sarebbe dovuto sapere che autorizzare i congedi anticipati avrebbe creato quei problemi che si sono creati ed ai quali ora si cerca di ovviare con provvedimenti affrettati e improvvisati.

D E M A T T E I S , *f.f. relatore alla Commissione*. In questi ultimi anni, a seguito dell'aumento della criminalità, abbiamo

accolto diversi provvedimenti per acquisire militari nelle forze di pubblica sicurezza. Nell'Arma dei carabinieri, ad esempio, si è instaurato il sistema di far adempiere il servizio di leva col grado di carabiniere ausiliario. Anche il presente disegno di legge mira a reperire militari in un certo qual modo specializzati, che hanno già acquisito un'esperienza e che, in dipendenza di disposizioni di legge a suo tempo in vigore, furono allontanati dal servizio. Poichè i motivi che provocarono l'allontanamento dei militari, oggi non sussistono più, mi sembra ovvio, anche da un punto di vista morale e giuridico, non escludere costoro dalla possibilità di tale riammissione. Mi pare, dunque, che il contenuto del disegno di legge sia ben chiaro.

L A N F R È . Non è chiaro affatto perché nella stessa relazione c'è scritto: « I militari coniugati dovranno aver compiuto l'età stabilita dalle vigenti disposizioni per contrarre matrimonio »; inoltre, tali militari, per la riammissione in servizio, devono attendere ancora due anni dopo aver contratto il matrimonio.

P R E S I D E N T E . Ascoltiamo i chiarimenti del Sottosegretario.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il relatore ha già messo in risalto i motivi che hanno ispirato questo disegno di legge: gli arruolamenti in polizia non coprono le vacanze di organico esistenti, per cui vi è l'esigenza di completare quanto più possibile i ruoli per quanto riguarda soprattutto gli agenti e gli appuntati. Sulla ratio del disegno di legge sono state fatte due osservazioni: il senatore Maffioletti ha detto che limitare il richiamo in servizio ai militari di truppa, appuntati e guardie, per evitare incidenze relative alle aspettative per la promozione a sottufficiale del personale già in servizio, non rappresenti una disposizione sufficientemente giustificata. Dobbiamo però tener conto dello stato d'animo di coloro che attendono di essere promossi sottufficiali, perché se è vero che sono stati agevolati dalle ultime disposizioni sui concorsi,

che hanno tra l'altro sostituito l'esame scritto col colloquio, è vero anche che sono molto numerosi, mentre i posti sono limitati. Se fossero riammessi anche coloro che avevano i requisiti per poter accedere a questi concorsi, la situazione diverrebbe indubbiamente più pesante.

La seconda osservazione accusa di contradditorietà la norma che riammette in servizio gli sposati, che erano stati inadempienti rispetto alle norme per il matrimonio, perchè stabilisce successivamente che siano decorsi almeno due anni dalla contrazione del matrimonio. Secondo me, invece, tale norma è equitativa; infatti, poichè esiste ancora un limite di età per la contrazione del matrimonio, non il limite degli anni di servizio, ci potremmo trovare di fronte al caso di un agente congedato, perchè di recente, dopo pochi mesi dall'arruolamento, ha contratto matrimonio, il quale potrebbe ora essere riammesso ad una età che è ancora inferiore al limite di età stabilito per legge per contrarre matrimonio. Gli intenti equitativi della limitazione dei due anni sono, dunque, quelli di mantenere quanto più è possibile uguali per tutti l'età per contrarre matrimonio. Comunque, sono elementi che sono stati inseriti nel disegno di legge proprio per perequare il trattamento dei riammessi a quello di coloro che sono attualmente in servizio.

Questo provvedimento ha un periodo di validità di tre anni, mentre il precedente provvedimento del 1973 ha avuto un periodo di validità di un anno, ma bisogna riconoscere che ha avuto effetti molto utili per il Corpo di polizia e per l'Arma dei carabinieri. Per questo motivo si propone il ripristino di quella norma per un periodo più lungo, per coprire i numerosi posti vacanti, con l'intento però, trascorso il periodo di tre anni, di tornare all'arruolamento normale.

M A F F I O L E T T I . Seguito ad essere perplesso per ragioni di ordine generale. Le spiegazioni che ha fornito il Sottosegretario rientrano in un'ottica che, secondo me, non giustifica questo modo di procedere. Noi continuiamo a prendere in esame provvedimenti che non reggono il peso di una discussione.

1^a COMMISSIONE52^o RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

sione sia pure breve ed approssimativa come quella che stiamo conducendo oggi. Non voglio denigrare alcuno, ma umilmente mi chiedo quante altre disarmonie, sperequazioni e approssimazioni scopriremmo, oltre quelle già scoperte, se approfondissimo l'esame del disegno di legge. Noi, come Commissione, dovremmo seriamente studiare il problema delle vacanze di organico esistenti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cercando di avviare una serie di proposte che abbiano un minimo di organicità, di serietà e di concretezza. Dovremmo tentare di risolvere, se non tutte, almeno un gruppo di questioni che sono a base della crisi, predisponendo misure di maggiore sollecitazione per i giovani all'arruolamento. Concludendo, invito pertanto la Commissione a rivedere, se non l'intero problema, almeno le questioni più urgenti e fondamentali, auspicando la presentazione di un disegno di legge più completo ed efficace.

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei precisare che lo scarso gettito degli arruolamenti è da ascriversi al trattamento economico, allo stato giuridico ed alle disposizioni matrimoniali previsti per questo personale. Sono stati comunque approvati, specialmente negli ultimi tempi, molti provvedimenti diretti ad eliminare talune sperequazioni e disfunzioni; in questi giorni, inoltre, si cerca di risolvere la questione, di cui tutti parlano, della tredicesima mensilità, la quale viene liquidata agli agenti con riferimento ad uno stipendio base al di sotto del 50 per cento rispetto alla retribuzione globale. È un trattamento economico veramente sperequato anche nei confronti degli statali, per i quali il predetto calcolo è fatto in base ad una percentuale diversa.

Le cause della crisi dell'arruolamento sono, dunque, di facile individuazione. In precedenza, la maggiore affluenza ai bandi di reclutamento delle Forze dell'ordine era dalle regioni dell'Italia meridionale; ancora oggi è così, ma gli arruolati che, come sempre, vanno alla ricerca di un collocamento, si trovano ora ad occupare posti che comportano un lavoro di maggiore pericolosità e di maggiore

impegno, motivi questi che certamente scoraggiano i giovani che debbono compiere una scelta.

Ora, col disegno di legge in discussione vogliamo riammettere in servizio, senza impegni onerosi per lo Stato, quei militari congedati su loro richiesta o per inosservanza delle norme sul matrimonio, i quali sono già addestrati e non hanno demeritato. Questa soluzione non mi sembra che contraddica con l'arruolamento ordinario ed è limitata nel tempo perchè si pensa che nel periodo di tre anni, anche a seguito della nuova normativa possa essere reperito il numero necessario di giovani, che tra l'altro non devono aver perduto tutti gli altri requisiti previsti per l'arruolamento, senza i quali non potrebbero certamente essere riammessi. Ecco il motivo per cui si è introdotta una tale disposizione di carattere transitorio, utile perchè fa ritornare in servizio del personale che è immediatamente impiegabile sul piano operativo.

L A N F R È . Per quanto concerne la questione del contratto matrimonio, se ho ben compreso, l'onorevole Sottosegretario ha esposto una sua interpretazione personale. I motivi da lui addotti, rileggendo la relazione ed il testo del provvedimento, non mi pare che siano molto convincenti, perchè il disegno di legge prevede (e la relazione che lo accompagna lo conferma) che non solo debbono essere trascorsi due anni dal matrimonio, ma che gli interessati debbono aver compiuto anche l'età stabilita dalle vigenti disposizioni per contrarre matrimonio. A parer mio, una volta che i militari hanno raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni per contrarre il matrimonio, è del tutto incomprensibile fissare un'attesa di due anni dalla data del matrimonio.

Per quanto riguarda, poi, l'eccezione mossa dal collega Maffioletti, si potrebbe ovviare all'inconveniente mettendo i sottufficiali, che rientrano in servizio, in graduatoria dopo gli altri.

M U R M U R A . Signor Presidente, ritengo che il provvedimento in discussione risponda ad un'esigenza obiettiva e di equità:

obiettiva nei confronti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di equità nei confronti di coloro i quali si sono allontanati dallo stesso per la nota questione del matrimonio o per altre contingenze.

Ritengo che alcune delle cose poco chiare e poco convincenti che sono nell'articolato non ostino all'approvazione del disegno di legge, anche se con l'introduzione di emendamenti, perchè sono del parere che esso debba essere sollecitamente accolto non solo per le necessità di adeguamento degli organici alle esigenze, quanto anche per venire incontro alle aspettative di questi giovani, di questi agenti collocati in congedo, i quali, per la specificità del loro compito e per la situazione di disoccupazione che tutti conosciamo, non trovano possibilità occupazionali. Personalmente, conosco parecchi di questi giovani, i quali si sono congedati in conseguenza di un trasferimento che non gradivano, perchè magari comportava spese notevoli per il trasferimento e per l'affitto di un nuovo alloggio, o per altri motivi, i quali oggi si trovano in uno stato di disperazione e sono pentiti di quanto hanno fatto.

Perchè, allora, procrastinare nel tempo una soluzione e rinviare in attesa che questi organici possano essere coperti da giovani? Il senatore Maffioletti, con una valutazione che in altre occasioni e per altri problemi tutti potremmo condividere, afferma trattarsi di un provvedimento isolato, limitato, settoriale e che non abbraccia tutto il problema. Non ripeto il noto proverbio « meglio un uovo oggi che una gallina domani » perchè qui non si tratta nè di uova, nè di galline, ma torno a ribadire che si tratta di un provvedimento che risponde ad un'esigenza obiettiva e di equità. Ed è per questo che mi permetto di far presente ai colleghi della Commissione l'opportunità di andare avanti e di approvare il disegno di legge, sia pure introducendo le modifiche che si riterranno utili e pertinenti. Tra l'altro, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di elevare il limite di età da 35 a 40 anni, ad esempio, per venire incontro ad un maggior numero di aspiranti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i 35 anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio sempre che abbiano compiuto l'età minima prevista dalle disposizioni vigenti per contrarre matrimonio e siano decorsi almeno due anni dalla data del matrimonio.

L A N F R È . Signor Presidente, propongo un emendamento soppressivo dell'ultima frase del secondo comma dell'articolo 1, ladove si dice: « e siano decorsi almeno due anni dalla data del matrimonio ».

B R A N C A . Se c'è urgenza, ha ragione il senatore Lanfrè: bisogna sopprimere questa parte dell'articolo 1.

D E M A T T E I S , f.f. relatore alla Commissione. Se questi militari hanno compiuto l'età minima prevista dalle disposizioni vigenti per contrarre matrimonio, non v'è ragione di procrastinare di altri due anni. Sono favorevole, quindi, all'emendamento del senatore Lanfrè.

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per l'interno. Mi sembrava che fosse un elemento equitativo nei confronti di coloro che hanno rispettato il termine per contrarre

1^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

matrimonio, compiendo un indubbio sacrificio.

A B E N A N T E . Ma se c'è carenza di personale!

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per l'interno. D'accordo, mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Lanfrè, inteso a sopprimere, alla fine del secondo comma, le parole: « e siano decorsi almeno due anni dalla data del matrimonio ».

(È approvato).

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per l'interno. A mia volta propongo un emendamento inteso ad aggiungere, alla fine dell'articolo 1, il seguente comma: « Le disposizioni di cui commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ».

B A R R A . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

M A F F I O L E T T I . Nel corso del mio intervento ho chiesto se non è il caso di ampliare il termine massimo di tre anni, di cui al primo comma; non sarebbe possibile portarlo magari a cinque anni?

P R E S I D E N T E . Sarebbe un termine troppo lungo, senatore Maffioletti!

M A F F I O L E T T I . D'accordo, non insisto. Nel corso del mio intervento ho toccato anche la questione della limitazione dell'efficacia della legge ai militari di truppa. Ora, non è pensabile un ruolo ad esaurimen-

to per quanto riguarda i sottufficiali? In altri termini, per non intaccare le famose aspettative di promozione, cui ha fatto cenno l'onorevole Sottosegretario, non potrebbe studiarsi un ruolo a parte, separato?

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per l'interno. Nel caso dei militari di truppa vi è un'effettiva esigenza di richiamo in servizio sia perchè vi è uno scarso gettito degli arruolamenti, sia perchè vi è il vantaggio di usufruire di personale già addestrato; per i sottufficiali, invece, tale esigenza non sussiste.

M A F F I O L E T T I . Nella relazione che accompagna il provvedimento l'esclusione è motivata dal fatto di non ledere le aspettative.

M U R M U R A . Un'ultima osservazione; quando si parla di « militari di truppa » non ci si intende riferire anche ai brigadieri ed ai vice-brigadieri?

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per l'interno. Assolutamente no.

M A F F I O L E T T I . Sarebbe stato opportuno che le argomentazioni esposte dall'onorevole Sottosegretario fossero state riportate nella relazione in luogo di quelle attuali per spiegare meglio i termini del problema.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti poc'anzi approvati.

Art. 2.

I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonchè il grado rivestito all'atto del congedo

e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

(È approvato).

Art. 3.

I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennità percepiti all'atto del congedo.

La restituzione delle somme verrà effettuata a rate mensili.

L'importo di ogni singola rata non dovrà essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.

(È approvato).

L A N F R È . Signor Presidente, presento un emendamento inteso a sopprimere interamente il suddetto articolo. Non ritengo infatti giusto che i militari riammessi in servizio siano tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennità percepiti all'atto del congedo.

P R E S I D E N T E . Ma questa, senatore Lanfrè, è una norma di carattere generale!

M A F F I O L E T T I . Vorrei una spiegazione: gli anni di servizio che questi militari espletano dopo la riammissione si « saldano », per così dire, con quelli precedenti?

P R E S I D E N T E . Non vi è dubbio; ed è proprio per questo che, anche per altri provvedimenti di legge, non è stato detto nulla in proposito.

L A N F R È . Desidero ancora precisare che scopo del mio emendamento non è quello di far percepire ai militari per due volte l'indennità di congedamento; questo mi sembra ovvio. Andando per la seconda volta in congedo, costoro percepirebbero l'indennità limitatamente al periodo di servizio nuovamente prestato.

M U R M U R A . L'accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Lanfrè costituirebbe, a mio avviso, un incentivo a che i militari chiedano il collocamento in congedo e, successivamente, di rientrare in servizio.

A B E N A N T E . Dobbiamo trovare una formula con cui stabilire che quanto percepito dal militare sarà riportato a conguaglio alla fine del servizio. Questo mi sembra l'unico sistema per risolvere in maniera equa la questione.

T R E U . Mi permetto di far presente agli onorevoli colleghi che il dettato dell'articolo 3 è giustificato da una norma generale dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, non essendo stati presentati altri emendamenti oltre quello soppressivo dell'intero articolo, metto ai voti l'articolo stesso.

(È approvato).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo ».

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,45.